

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede sociale

- 1.1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione sociale denominata: IL GRANDE FIUME con sede legale nel Comune COLORNO (PR), via G. Mazzini 40, operante senza fine di lucro.
- 1.2 La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "IL GRANDE FIUME Associazione di Promozione sociale", in sigla "IL GRANDE FIUME APS".
- 1.3 La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

Articolo 2 - Scopi e attività

2.1 L'Associazione è apolitica, apartitica. E' caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio e/o del rendiconto economico - finanziario. Non ha fini di lucro.

2.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore del associati e di terzi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - lett.e) art. 5 d.lgs 117/2017.

Nello specifico:

- valorizzare la bellezza naturale del Po,
- diffondere tutte le attività culturali e ludiche legate al fiume e alle aree circostanti;
- realizzare interventi a favore dell'ambiente;
- tutelare conoscenza e valorizzazione delle risorse ambientali;
- svolgere ogni altra attività diversa, purchè secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.3 Si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie (vedi art. 14) personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2.4 Si propone inoltre di dare la possibilità ai soci di fruire di organizzazioni sportive, ricreative e tecniche, eventualmente a disposizione dell'associazione, per un loro miglioramento fisico e morale ed un loro sano riposo post-lavorativo.

2.5 Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare potrà organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, convegni e/o incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative. Per il raggiungimento del proprio scopo associativo potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi, aree di verde pubblico o attrezzato; collaborare per lo

[Handwritten signatures]
Federico Rattanni

svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive; organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere.

2.6 Tutta l'attività dell'associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

Articolo 3 – Durata

3.1 L'Associazione durerà a tempo indeterminato o almeno finché persistano le condizioni e le finalità necessarie e potrà aderire ad organizzazioni sportive e ricreative, pur mantenendo la propria autonomia; a tale scopo l'Associazione non potrà essere assorbita da altri Enti.

3.2 Venendo a mancare le finalità di cui agli artt. 2, l'Assemblea potrà decidere lo scioglimento dell'Associazione. A tal proposito si rimanda all'art. 17.

SOCI

Articolo 4 – Soci

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che lo desiderano. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività associative, previa iscrizione all'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Per ottenere la qualifica di socio ordinario è necessario:

- 1) essere di specchiata moralità;
- 2) avere non meno di 18 anni;
- 3) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

4.2 I soci si distinguono in:

- a) Ordinari: hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
- b) Onorari: sono coloro che per speciali benemeritenze vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto nelle assemblee.

Articolo 5 – Domanda di ammissione

5.1 La delibera di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione al sodalizio sarà decisa dal Consiglio Direttivo. Al momento della loro ammissione i nuovi soci dovranno versare la quota di iscrizione ed impegnarsi al pagamento della quota di frequenza annuale nella misura e nei termini stabiliti ogni anno dall'Assemblea; inoltre dovranno dichiarare di accettare i postulati dello Statuto, del Regolamento e le decisioni che saranno prese dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi direttivi.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 gg., quest'ultimo entro i successivi 30gg., può proporre appello al collegio dei probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5.2 Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

5.3 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5.4 Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che l'Associazione deve riporre nella sua attitudine personale.

[Handwritten signatures]
Fabio Rattami

Articolo 6 – Diritti dei soci

6.1 Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, possono far parte del Consiglio Direttivo e degli organi direttivi, salvo i soci che abbiano incompatibilità per incarichi ricoperti presso altre società similari.

6.2 I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Articolo 7 – Doveri dei soci

Il socio avente diritto all'uso delle attrezzature sociali è tenuto all'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo. I trasgressori sono passibili di:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da otto giorni a due mesi dalla frequenza della Sede e dall'uso delle attrezzature;
- 3) della perdita della qualifica di socio per esclusione.

I provvedimenti saranno comunicati al socio con le modalità previste dal precedente articolo dieci.

Articolo 8 – Decadenza dei soci

8.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) per recesso;
- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per causa di morte;
- d) per scioglimento dell'associazione.

8.1.1 Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

8.1.2 La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti.

8.1.3 L'esclusione, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo è decisa contro il socio:

- a) che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori la sede dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'articolo sette;
- d) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto all'Associazione.

8.2 Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso dei soci e per l'eventuale diniego da parte dell'Associazione. In caso di accettazione della richiesta di recesso presentata dal socio, questa ha effetto a partire dall'esercizio immediatamente successivo a quello in cui è presentata la richiesta stessa.

[Handwritten signatures]

La richiesta di recesso deve essere tassativamente presentata entro il 30 giugno dell'esercizio in corso in forma scritta all'associazione, il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

8.3 Il provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo, che ne darà comunicazione all'interessato, e saranno operanti con decorrenza immediata dal momento della comunicazione.

8.4 Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di 15 giorni dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e comunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa ed al socio non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

8.5 In caso di grave trasgressione i Consiglieri a ciò delegati potranno disporre l'immediata sospensione del socio.

8.6 L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

ORGANI SOCIALI

Articolo 9 – Organi sociali

Gli organi direttivi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) l'eventuale Collegio dei Probiviri;
- 4) l'eventuale Revisore dei conti.

Articolo 10 – Assemblea generale dei soci

10.1 L'Assemblea dei soci è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 1 giorno dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

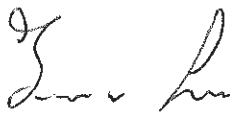
In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'associazione potrà curare che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo.

Quella ordinaria viene convocata annualmente dal Consiglio Direttivo entro centoventi giorni mesi dalla chiusura dell'anno sociale per trattare gli argomenti di sua competenza. In casi eccezionali potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'anno sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Probiviri, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, qualora se ne presentino le condizioni oggettive, purché tali modifiche non siano qualificanti a cambiare quelli che sono gli scopi dell'Associazione, citati agli artt. 2 e 3, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.



Fabio Pattanni



L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, oppure in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

10.2 Possono far parte delle Assemblee, e con diritto di voto, tutti i soci maggiori di anni 18 e che siano in regola con il pagamento delle quote associative (iscrizione e annuale) e che siano stati ammessi a far parte dell'associazione da almeno tre mesi (ad eccezione del primo anno di attività). Ogni socio ha un solo voto. Può inoltre portare una sola delega di altro socio assente. Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano, per divisione, per scrutinio segreto o palese.

10.3 Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 2) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- 3) eleggere tra i soci votanti, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo;
- 4) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai soci;
- 5) stabilisce ogni anno l'ammontare delle quote associative di iscrizione e di frequenza annuale per ogni singola categoria o sotto categoria di soci.

Le Assemblee, fra i presenti con diritto di voto, eleggono il Presidente e il Segretario dell'Assemblea ed eventualmente la Commissione scrutatrice. Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 11 – Consiglio direttivo, Presidente e Vicepresidente

11.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri eletti non inferiore a 3 e non superiori a 9.

Nel suo seno elegge il Presidente, il Vice Presidente, ed attribuisce i vari incarichi.

11.2 Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprono cariche sociali in altre società o APS, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi.

11.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di tre consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti, in caso di parità di voti decide il voto del Presidente. Le votazioni che riguardano persone, che attribuiscono o rinnovano incarichi sono fatte a scrutinio segreto.

Il componente eletto del Consiglio che si rende assente alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si intende decaduto dall'incarico e i rimanenti, se lo riterranno opportuno procederanno all'integrazione con il subentro del primo candidato o da chi segue nella graduatoria delle ultime elezioni. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti, se lo riterranno opportuno procederanno all'integrazione con il subentro del primo candidato o da chi segue nella graduatoria delle ultime elezioni. Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, la Presidenza convocherà l'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti.

John Dal

Luca

Fabrizio Rattarus

Elly

Isabella

Filippo

Raffaella

Monica Cecchi

Adriano

Adriano

11.4 Il Consiglio dirige l'Associazione e in particolare:

- a) decide sulle domande di ammissione, dimissioni ed esonero temporaneo;
- b) adotta provvedimenti disciplinari;
- c) predispone il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea dei soci;
- d) predispone la relazione morale e tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- e) assume l'eventuale personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;
- f) dispone il programma per l'attività sociale e nomina i relativi dirigenti per l'attività ricreativa e turistica;
- g) indice le Assemblee e i referendum per deliberare su argomenti di rilievo;
- h) ha facoltà di compilare Regolamenti interni sia generali che particolari, nei limiti delle norme legali e statutarie, per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il miglior funzionamento degli impianti;
- i) impartisce tutte le disposizioni atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- l) autorizza il Presidente a stare in giudizio per l'Associazione; i consiglieri sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'Articolo 18 del Codice Civile.
- m) affidare incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

11.5 La durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo è di tre anni consecutivi, fino all'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo anno del triennio di propria competenza.

11.6 Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

All'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione provvede il Segretario o un consigliere a ciò delegato. Tutti gli incarichi direttivi sono gratuiti.

Articolo 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni dei probiviri non danno diritto a remunerazione. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo fino alla successiva Assemblea.

L'Associazione e i soci devono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino le interpretazioni o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi Sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano in particolare nella competenza del Collegio le decisioni relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione dei soci, nonché agli eventuali provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio a carico dei soci.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

John Del Guano Fabio Rattansi

Articolo 13 – Revisori

Il presente Statuto prevede anche, in caso di necessità, la nomina dei revisori, durano in carica tre anni consecutivi. Gli stessi possono essere scelti anche fra i non soci e la loro competenza consisterà nel controllo della contabilità dell'Associazione.

VOLONTARI

Articolo 14 – Volontari

14.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dei beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

14.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

14.4 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

BILANCIO E UTILI

Artico 15 – Bilancio e utili

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e/o il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio e/o il rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione. Il bilancio e/o il rendiconto finanziario deve essere predisposto nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio e/o il rendiconto economico finanziario dovrà essere messo a disposizione di ciascun socio avente diritto di voto almeno dieci giorni prima dell'Assemblea che deve approvarlo.

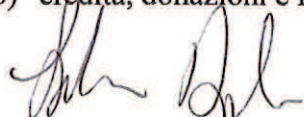
Potrà essere liberamente consultato presso la sede associativa.

La decorrenza dell'anno sociale e l'esercizio finanziario è normalmente stabilita dal 1° gennaio al 31 dicembre. Potrà essere variata, con decisione del Consiglio, per ragioni di opportunità.

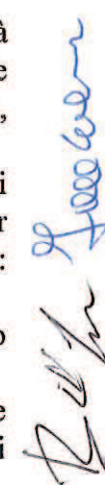
Articolo 16 – Entrate e patrimonio

15.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;



Luca Roberto Rattazzi



- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Il patrimonio è costituito:

- a) dai trofei e dai premi;
- b) dagli impianti sportivi;
- c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, di qualsiasi tipo, appartenenti o che diverranno proprietà dell'Associazione;
- d) da donazioni, lasciti e successioni.

15.3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria secondo l'art. 10 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 21/05/2024

REGISTRATO A CREMONA IL 21.05.2024 AL N° 484 SERIE 3

VERSATI € 100,00 (dieci, 00/100)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO 11224600048400061

[Signature]

L'IMPIEGATO REPOSTO
Maria Pia Minutelli



[Signature]

[Signature] Fabio Rattami

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]